

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1976

Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, recante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, numero 265, di cui con l'unito disegno di legge si propone l'abrogazione, autorizzava il Ministro del tesoro a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione allo scopo di regolare l'onere degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa e l'impegno da parte di questa di inibirsi, a sollievo della circolazione, l'impiego sotto qualsiasi forma delle relative disponibilità.

Con successivo decreto legislativo luogotenenziale 30 dicembre 1944, n. 447 (art. 5), lo stesso Ministro del tesoro veniva autorizzato a disporre con propri decreti, per l'esercizio finanziario 1944-1945, le necessarie variazioni di bilancio per la corresponsione alla Banca d'Italia degli interessi sui depositi anzidetti, delle cui disponibilità la Banca avesse assunto l'impegno di inibirsi l'impiego ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 265.

La convenzione relativa veniva stipulata il 13 marzo dell'anno successivo e si basava essenzialmente sui presupposti enunciati nei cennati decreti legislativi.

L'accordo inoltre contemplava (in armonia con il carattere meramente dispositivo del cennato decreto legislativo luogotenenziale n. 265) la facoltà di disdetta per entrambi i contraenti.

Al 31 dicembre 1967 il debito del Tesoro nei confronti della Banca d'Italia per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265 (depositi rappresentati prevalentemente da quelli relativi alla riserva bancaria obbligatoria), ammontava a lire 233.951.599.060. Per far fronte all'onere relativo, il Ministro del tesoro veniva autorizzato, con legge 18 giugno 1969, n. 324, a rilasciare alla Banca d'Italia speciali certi-

ficati di credito di pari importo, ammortizzabili in dieci anni.

Con delibera del 30 gennaio 1975 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (competente a deliberare in ordine « al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso »: articolo 32, lettera *f*, della legge bancaria) ha stabilito una nuova organica disciplina delle riserve obbligatorie delle aziende di credito, disponendo, fra l'altro, che l'onere degli interessi sui depositi vincolati speciali relativi alla riserva bancaria obbligatoria faccia carico alla Banca d'Italia « secondo la misura che sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Governatore della Banca d'Italia ».

Essendo con ciò venuto meno il presupposto della convenzione 13 marzo 1945 (che, come accennato, prevedeva l'accollo da parte dello Stato degli interessi sui cennati depositi) la Banca d'Italia ha formalmente disdetto la convenzione medesima, impegnandosi nel contempo a retrocedere al Tesoro l'interesse corrispondente alla differenza tra il saggio relativo ai buon ordinari del Tesoro nel portafoglio della Banca d'Italia e quello corrisposto alle aziende di credito su detti depositi.

E di tutta evidenza che la nuova disciplina delle riserve bancarie obbligatorie stabilita

dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio risponde al criterio fondamentale, attuato nella generalità dei Paesi, di controllo dei flussi del credito e della moneta, ma rappresenta altresì un notevole beneficio per lo stesso Tesoro dello Stato che viene sollevato dall'ingente onere costituito dagli interessi sui depositi da corrispondersi alle aziende di credito, che per l'avvenire farà carico alla Banca d'Italia.

In siffatto contesto, il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, anche se non più operante a seguito della recente delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e della conseguente denuncia della convenzione 13 marzo 1945, rappresenta pur sempre uno schema normativo primario cui le parti — Tesoro e Banca d'Italia — dovrebbero necessariamente far riferimento nell'eventualità della stipula di una nuova convenzione; e ciò non appare possibile in relazione all'attuale disciplina della riserva bancaria obbligatoria e dell'onere relativo alla corresponsione degli interessi assunto dalla Banca d'Italia.

Da qui la proposta di abrogazione.

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, già presentato al Parlamento nel corso della VI legislatura e decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere, viene ora riproposto nel medesimo testo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, recante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione, è abrogato.